

# TRIBUNALE DI TREVISO

## *Ricorso*

### *per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*

Nell'interesse del **sig. Zanatta Daniele** (C.F. ZNTDNL73T09F443I), nato a Montebelluna (TV) il 09.12.1973, e residente a Giavera del Montello (TV), via Europa n. 100, con l'assistenza dello scrivente dott. Arata Matteo, nato a Piacenza (PC) il 06.06.1976, C.F. RTAMTT76H06G535H, P.IVA 01823670334, sede Gazzola (PC), Loc. Croara la Vigna, 74, Pec [aratamatteo@legalmail.it](mailto:aratamatteo@legalmail.it), rispetto al quale si elegge domicilio digitale, nonché della domiciliataria avv. Manuela Spada, con studio in Padova, via E. Degli Scrovegni n. 29, cui si conferisce mandato per il deposito del presente ricorso,

#### **PREMESSO**

che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:

1. è soggetto persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. di conseguenza, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine nelle vicende lavorative dell'istante, come meglio si dirà nel prosieguo;
7. ha depositato, per il tramite del **dott. Arata Matteo**, un'istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. Trevigiano I Diritti del Debitore", finalizzata ad ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore il **Avv. Polato Paolo**, il quale ha accettato l'incarico;
8. ha diligentemente collaborato, con l'assistenza dello scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
9. ha presentato, per il tramite dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

Tutto ciò premesso, il ricorrente:

**CHIEDE**

**di essere ammesso alla procedura di “Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore” a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi adito.**

\*\*\*

### STORIA DEL RICORRENTE

Ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva delle vicende che hanno interessato il ricorrente e delle ragioni che l’hanno indotto alla presentazione del presente ricorso, si espone brevemente le cause che hanno determinato il suo attuale stato di sovraindebitamento.

Il sig. Zanatta, età 49 anni, dal 2006 vive nella casa di proprietà, a Giavera del Montello (PV). L’anno seguente si sposa con la moglie, sig.ra Michielin Emanuela, con la quale, nel 2013, contrae anche un mutuo fondiario a tasso variabile, per l’importo di euro 70.000. All’epoca, l’istante aveva già in corso alcuni finanziamenti di piccolo importo, richiesti in un’ordinaria dinamica di consumo al fine di poter sopperire alle spese correnti e straordinarie, visto che il suo era anche l’unico reddito della famiglia.

Purtroppo, però, nel 2014 viene meno la continuità lavorativa del sig. Zanatta: l’azienda per cui lavorava come operaio metalmeccanico entra in crisi, e viene collocato in mobilità; per un paio d’anni l’istante rimane disoccupato, e tale circostanza impatta in maniera inevitabilmente negativa sul regolare adempimento delle obbligazioni contratte fino a quel momento.

Nel 2016 inizia a trovare qualche nuova occupazione, ma solo saltuaria e con contratti a tempo determinato, e con stipendi molto contenuti, appena sufficienti a far fronte alle proprie spese di sostentamento – anzi, nel 2020, anno in cui le possibilità lavorative si ridussero ulteriormente a causa dell’emergenza pandemica, il suo reddito fu così contenuto da non riuscirvi proprio, se non grazie alle linee e carte di credito. La moglie, per contro, poteva contare su un contratto a tempo indeterminato presso la Riart Srl, ma con uno stipendio di circa 1.500 euro netti mensili, non sufficiente per far fronte al mantenimento di due persone, peraltro con un mutuo e rate da pagare.

Tale situazione si protrae fino al 2022, anno in cui viene assunto a tempo indeterminato presso la Model System Italia Spa, ditta di Ponzano Veneto (TV) presso cui attualmente lavora come operaio addetto alla produzione e imballaggio, con uno stipendio lordo di euro 1.611,61.

Nonostante la sua situazione lavorativa si sia risolledata, tuttavia, l’attuale reddito del sig. Zanatta non è comunque adeguato per permettergli di far fronte alla situazione debitoria accumulata: complice anche una non sempre corretta valutazione del suo merito creditizio da parte degli istituti finanziari, gli addebiti delle varie linee di credito concesse si sono accumulate fino ad arrivare ad un totale per lui eccessivamente gravoso e, per l’appunto, molte di esse presentano pagamenti in arretrato e in sofferenza, che peraltro l’espongono al concreto rischio di azioni esecutive da parte dei creditori.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha, in conclusione, portato l’esponente a indebitarsi progressivamente con il sistema bancario, contraendo numerosi finanziamenti (spesso di piccolo importo), concessigli sicuramente con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale, inizialmente per superare le spese correnti e cadendo, poi, in una spirale progressiva dove i nuovi debiti sono stati contratti per sostenere le rate dei precedenti, però con un aumento complessivo della sua esposizione: una dinamica chiaramente insostenibile che lo ha portato a non essere più in grado di onorare i debiti contratti, vista la sproporzione tra l’importo dei debiti ed il suo reddito, nonché per l’assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

E’ quindi evidente come le cause dell’indebitamento del sig. Zanatta siano da ricercarsi, da un lato, nelle non prevedibili conseguenze delle sue vicende lavorative sulla sua capacità di far fronte alle proprie

spese e alle obbligazioni contratte, dall'altro lato all'interno di un comportamento di buona fede, poiché dal punto di vista psicologico è stato spinto a far ricorso alle linee di credito nella speranza di poter così ripagare e far fronte ai debiti precedentemente contratti; sicché, sotto un profilo giuridico, nel caso di specie non paiono certo ravvisabili le preclusioni di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I.

Al riguardo, si evidenzia infatti che la normativa attuale non impone più, a carico del sovraindebitato consumatore, che proponesse istanza di ristrutturazione dei propri debiti *ex artt. 67 e ss., C.C.I.I.*, l'onere di dimostrare la propria *“meritevolezza”*: i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-*bis* in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, la nuova normativa non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: *“L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.”*.

In altre parole, la legge non prevede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.

E il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, *“si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento”*, anche al fine di non *“restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese”*. D'altronde, ricordiamo che questo tipo di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a soggetti consumatori, che non hanno una contabilità strutturata, né hanno obblighi di legge per cui sono portati a conservare e documentare le proprie vicende di vita o le proprie spese passate: sono per lo più persone i cui debiti sono antecedenti di svariati anni, e che non si può certo pretendere che, al tempo, potessero essere così avveduti da preconstituire e conservare documentazione di supporto alle proprie vicissitudini in vista di una possibile procedura di sovraindebitamento. Insomma, si tratterebbe di una vera e propria prova diabolica, e che discriminerebbe ingiustamente tutte quelle persone che non riescano materialmente a documentare le cause del proprio sovraindebitamento.

Da quanto il Gestore della Crisi ha potuto verificare, non sono affatto emerse condizioni ostative, né che potessero far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

Peraltro, i debiti in questione sono per lo più stati contratti, da un lato, per necessità della liquidità occorrente per il proprio sostentamento familiare, sopravvenute e non prevedibili in quanto connesse al licenziamento subito e alla difficoltà di trovare una nuova occupazione stabile e adeguatamente remunerata, dall'altro per estinguere debiti preesistenti e cercare di far fronte alle varie rate.

Vi è costante giurisprudenza che, *a fortiori*, ribadisce come non vi sia alcuna “colpa grave” in una simile dinamica, ma tutt'al più una colpa lieve: illuminante in tal senso è la pronuncia del Trib. Vicenza n. 3/2020 sub. 1. R.G., pronuncia resa ancora nelle vigenze della l. 3/2012 ma già applicativa dei principi ispiratori del Codice della Crisi, e in cui si legge “*non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti); infine, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in *IlCaso.it*, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra; ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *IlCaso.it*, 21031)”.*

E ancora, in senso analogo, la pronuncia del 17.10.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, R.G. n. 2/2022 (“*Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della \*Omissis\*, rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale*), ma anche Trib. Brindisi del 14/03/2023, R.G. 9/2022, (“*quanto alle censure eccepite da \*Omissis\*, costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti*”), nonché Trib. Torino n. 144/2023 del 01.06.2023 (“*la contestazione di \*omissis\* circa l'assenza di ‘meritevolezza’ del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostatica prevista dall'art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall'aver il debitore eventualmente ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’. Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riportati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostatica. Sin deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché, infatti, nel 2013, \*omissis\* concedeva un finanziamento al sig. ... essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore ... quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dall'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.”).*

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza che si è creata, si ritiene di richiedere che l'istante venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare.

#### FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO e PATRIMONIO dell'ISTANTE

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consisteranno in:

- pagamento in continuità, ex art. 67, comma 5, C.C.I.I., del mutuo ipotecario in corso con la Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, scadente in data 04.09.2033, con rata a tasso variabile attualmente pari ad euro 600 circa e in regolare corso di ammortamento;
- n. 52 quote della retribuzione del ricorrente, pari ad euro 300,00 mensili, che verranno versate per i 4 anni successivi all'approvazione del presente piano, in concomitanza delle tredici mensilità annualmente percepite, e così per un totale complessivo di euro **15.600,00 (quindicimilaseicento/00).**

In merito a come sono state determinate le somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è però altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di temperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà dell'istante, anche al fine di prospettare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo questi beni tramite procedura esecutiva.

Nel caso in esame, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, questo è costituito dall'intera piena proprietà delle unità immobiliari situate in Giavera del Montello (UD), ossia dell'abitazione di via Europa n. 100, piano S1-T, e dell'autorimessa sita sempre nella stessa via, al piano S1, gravate da ipoteca di primo grado a favore della Centromarca Banca a garanzia di un mutuo ipotecario (ex art. 2808 c.c.), debito residuo di euro 91.373,02 circa, di cui quota capitale per Euro 45.686,51 circa, e che al Catasto dei Fabbricati del Comune di Udine risultano così identificate:

- Foglio 2, particella 1579, sub 13-14, Categoria A/2, sup. cat. 63mq;
- Foglio 2, particella 1579, sub 47, Categoria C/6, sup. cat. 17mq.

Essendo i predetti dei beni che, per tipologia e dimensioni, non presentano particolari peculiarità, il presumibile valore di mercato è stimabile confrontando i beni con i valori indicati dall'Osservatorio Mobiliare Italiano, tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Tale osservatorio, in particolare, per la tipologia di bene abitazioni di tipo civile, con stato di manutenzione "normale", siti nella zona centrale B1 ove è sita quella in esame, stima un valore al metro quadro del bene tra Euro 1.050,00 ed Euro 1.250,00. Pertanto, considerando la consistenza dell'unità

immobiliare cat. A/2, pari a circa mq 63, ed un valore medio al mq di Euro 1.150,00, il valore indicativo di mercato del bene è stimabile intorno a Euro 72.450,00.

Invece, per la tipologia di bene box, cat. C/6, annesso all'abitazione predetta e sito nella medesima zona, l'osservatorio stima un valore al metro quadro tra Euro 520,00 ed Euro 770,00. Pertanto, considerando la consistenza del bene medesimo, pari a circa mq 17, ed un valore medio al mq di Euro 645,00, il valore indicativo di mercato del bene è stimabile intorno a Euro 10.965,00.

Il valore commerciale complessivo degli immobili dell'istante è quindi stimabile in circa 83.415,00 euro. Al fine di considerare il possibile valore di liquidazione, ossia quanto ricavabile dai creditori vendendo i beni tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere tale valore del 30% - per l'impossibilità di garantire l'assenza di vizi occulti e considerando che, stante la generale crisi del mercato immobiliare, è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe anzi già avvenire con una riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta - e così indicando la cifra di Euro 58.390,50 quale probabile prezzo di vendita.

Tenendo conto inoltre del fatto che, per avere il netto ricavo a favore dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa della c.d. liquidazione controllata, è necessario considerare, oltre al compenso del liquidatore, le probabili spese della procedura di vendita (quali le spese di pubblicità e il compenso del custode, del delegato alla vendita e del perito estimatore), con riferimento al predetto bene immobile si ritiene che l'alternativa liquidatoria andrebbe, verosimilmente, a soddisfare essenzialmente il solo creditore ipotecario – il tutto, come peraltro attestato dal Gestore della Crisi nella sua relazione.

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio mobiliare, esso risulta essenzialmente composto da un'automobile RENAULT Clio immatricolata nel marzo 2009, targata DV530HZ, alimentazione gasolio, indispensabile al ricorrente per i propri spostamenti casa-lavoro e che, pertanto, non viene messa a disposizione del presente piano, posto che diversamente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per un'altra vettura. Si evidenzia peraltro che il mezzo ha un valore commerciale pressoché irrisorio (la relativa quotazione, sul listino Eurotax blu di principale riferimento per la quotazione delle vetture usate, non è neppure più disponibile).

Infine, si da conto che non si rileva la sussistenza di giacenze liquide significative: il sig. Zanatta è cointestatario con la moglie di un unico conto corrente con la Centromarca Banca, il cui saldo attuale risulta dai recenti accrediti della loro retribuzione e varia continuamente a seconda delle spese correnti da questi sostenute.

Pertanto, ciò che l'istante potrà utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato da quota del suo reddito da lavoro dipendente, attualmente pari a un importo mensile di circa 1.590,00 euro netti (media degli importi netti mensili percepiti dalla data di assunzione/con riferimento al mese di dicembre 2022 ad oggi/con riferimento al mese di agosto 2023), media comprensiva anche delle varie contingenze/premi di produzione/straordinari, oltre alla tredicesima mensilità.

La quantificazione dell'apporto alla procedura dipenderà quindi da quanto il debitore può trattenere per il proprio sostentamento familiare: nel caso del ricorrente, considerato che può dividere al 50% le spese in comune con la moglie che, attualmente, percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.700 euro (corrispondenti in media a circa 1.900 euro netti mensili, facendo una media annuale comprensiva di contingenze e mensilità aggiuntive), e che deve con lei sostenere anche il pagamento della rata del

mutuo, l'importo a suo carico è pari a non meno di 1.150,00 euro al mese, a fronte delle seguenti spese del nucleo familiare:

- euro 500,00 spesa per generi alimentari, di cui euro 250,00 imputabili all'istante;
- euro 400,00 per spese condominiali, bollette domestiche e utenze personali (luce, gas, acqua, telefonia, internet, TARI), di cui euro 200,00 imputabili all'istante;
- euro 320,00 per uso e gestione di n. 2 autovetture (carburante, bollo, RCA, manutenzione ordinaria), di cui euro 200,00 imputabili all'istante;
- euro 120,00 per abbigliamento e cura della persona, di cui euro 50,00 imputabili dell'istante;
- euro 100,00 per cura e manutenzione della casa, di cui euro 50,00 imputabili all'istante;
- euro 200,00 per spese sanitarie ed imprevisti, di cui euro 100,00 imputabili all'istante;
- euro 600 circa per pagamento rata mutuo cointestato in continuità;
- euro 530 circa per altri impegni finanziari della moglie.

Si evidenzia come tale somma sia stata documentata e verificata anche dall'OCC e sia peraltro assolutamente ragionevole, anche considerando che, secondo le rilevazioni Istat delle spese medie delle famiglie per l'anno 2021, una coppia senza figli, di età compresa tra i 35 e i 65 anni, ha una spesa media di 2.600,68 euro (rilevazione, peraltro, anteriore al recente aumento del costo della vita dovuto all'attuale inflazione).

Tenuto conto che il ricorrente è percettore di uno stipendio netto che, di base, ammonta a circa 1.611,61 euro lordi, e che nei primi mesi di lavoro ha percepito un netto medio mensile di circa 1.590,00, ma comprensivo di premi e straordinari contingenti, si ritiene congruo e prudenzialmente sostenibile per il ricorrente il versamento ai creditori dell'importo di euro 300,00 mensili, per i 4 anni successivi all'approvazione del presente piano, da versarsi in concomitanza delle tredici mensilità annualmente percepite.

#### SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **Euro 85.748,09**.

Preliminarmente all'esposizione della presente piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto.

#### **Classe 1: Crediti in Prededuzione**

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, pari a complessivi **euro 3.350,00**, si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- o dell'OCC adito, per il servizio di gestione della crisi svolto per **euro 2.000,00**, comprensivi di oneri accessori e spese – importo al netto dell'acconto già corrisposto per euro 2.336,00;
- o dello scrivente dott. Arata Matteo, advisor/consulente di parte, che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresi la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione della proposta, per **euro 1.350,00**, pari al 75% del compenso complessivamente spettante.

Il compenso dell'advisor, infatti, complessivamente pari ad euro 1.800,00, comprensivo di oneri accessori e spese, secondo quanto previsto in tema dall'attuale normativa va considerato prededucibile per il 75% dell'importo e, per il residuo, privilegiato.

### **Classe 2: Creditori Privilegiati**

Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

In tale classe va sicuramente considerato il debito residuo per il mutuo ipotecario contratto dall'istante con la Centromarca Banca, cui spetta privilegio speciale immobiliare sulle unità immobiliari di proprietà dell'istante, in regolare corso di ammortamento, capitale residuo per Euro 45.686,51 circa, oltre interessi, il cui pagamento si propone di portare in continuità *ex art. 67, comma 5, C.C.I.I.*

E' poi da ricomprendersi il compenso dello scrivente advisor, nella misura del 25% del proprio credito, *ex art. 2751-bis, comma 2, c.c. pari ad euro 450,00.*

E' poi assistito da privilegio generale mobiliare il credito a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi **euro 927,22**, in particolare per l'Amministrazione Finanziaria (Irpef e addizionali) e per la Regione Veneto (tassa automobilistica).

E' altresì assistito da privilegio generale mobiliare il credito della Regione Veneto per tasse automobilistiche non pagate e non ancora a ruolo dell'ADER, per complessivi **euro 1.295,80**.

### **Classe 3: Crediti Chirografari**

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti, ovvero la totalità dei debiti rilevati. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa **euro 34.038,56**.

### **Classe 4: Crediti/costi sopravvenienti**

Si ritiene di destinare la somma di euro 5.000,00, ad eventuali crediti e/o costi di procedura che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuo sarà devoluto all'ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

Al riguardo, il Gestore della Crisi, nella sua relazione, ha stimato circa 1.000 euro all'anno quali costi di gestione della procedura, fermo restando che, a norma dell'art. 71, comma 4, terminata l'esecuzione del piano, spetterà al giudice la liquidazione e l'autorizzazione del pagamento del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

## **PROPOSTA DI PIANO**

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore *ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.*, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei **crediti in prededuzione**, per complessivi **euro 3.350,00**;
- **integrale soddisfazione del creditore speciale ipotecario**, attraverso il pagamento in continuità della relativa rata del mutuo;
- **integrale soddisfazione della classe degli altri crediti privilegiati**, per complessivi **euro 2.673,02**;

- parziale soddisfazione della classe crediti chirografari, ammontanti a circa **euro 34.038,56**, che verranno soddisfatti nella percentuale circa del 13% rispetto al valore del debito, con un apporto totale di euro 4.576,98;
- la messa a disposizione a favore di eventuali **crediti o costi sopravvenienti** della somma di euro 5.000,00 (qualora la somma individuata a favore dei crediti e/o costi sopravvenienti venisse integralmente versata a favore della classe chirografa, la rispettiva percentuale di soddisfazione aumenterebbe a circa il 28%).

Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa.

Di seguito si offre uno schema riepilogativo dei pagamenti complessivamente previsti, nell'eventualità in cui la somma riservata per la classe dei sopravvenienti fosse interamente utilizzata (tab.1), nonché in quella in cui fosse interamente devoluta a quella dei chirografi (tab.2):

TAB.1

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO CREDITO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO SPETTANTE
OCC (prededuzione)	€ 2.000,00	100%	2.000,00 €
DOTT. ARATA MATTEO (prededuzione/privilegio)	€ 1.800,00	100%	1.800,00 €
CENTROMARCA BANCA (privilegio)	€ 45.686,51	100%	45.686,51 €
AER PER AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (privilegio)	€ 742,71	100%	742,71 €
REGIONE VENETO / AER PER REGIONE VENETO (privilegio)	€ 1.480,31	100%	1.480,31 €
AER PER REGIONE VENETO (chirografo)	€ 46,36	13,4464560%	6,23 €
KRUK INVESTIMENTI SRL (chirografo)	€ 25.346,58	13,4464560%	3.408,22 €
MPS (chirografo)	€ 3.528,29	13,4464560%	474,43 €
AMERICAN EXPRESS (chirografo)	€ 3.613,33	13,4464560%	485,86 €
COFIDIS (chirografo)	€ 1.504,00	13,4464560%	202,23 €
sopravvenienti	€ 5.000,00	100%	5.000,00 €

TAB.2

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO CREDITO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO SPETTANTE
OCC (prededuzione)	€ 2.000,00	100%	2.000,00 €
DOTT. ARATA MATTEO (prededuzione/privilegio)	€ 1.800,00	100%	1.800,00 €
CENTROMARCA BANCA (privilegio)	€ 45.686,51	100%	45.686,51 €
AER PER AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (privilegio)	€ 742,71	100%	742,71 €
REGIONE VENETO / AER PER REGIONE VENETO (privilegio)	€ 1.480,31	100%	1.480,31 €
AER PER REGIONE VENETO (chirografo)	€ 46,36	28,1356790%	13,04 €
KRUK INVESTIMENTI SRL (chirografo)	€ 25.346,58	28,1356790%	7.131,43 €
MPS (chirografo)	€ 3.528,29	28,1356790%	992,71 €
AMERICAN EXPRESS (chirografo)	€ 3.613,33	28,1356790%	1.016,63 €
COFIDIS (chirografo)	€ 1.504,00	28,1356790%	423,16 €

#### SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dal reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'esponente, reddito contraddistinto da un elevato grado di stabilità.

Si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo contemperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Per quanto concerne invece la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, va innanzitutto premesso che essa assume rilievo, ed è oggetto di valutazione da parte del giudice, in sole due ipotesi:

- qualora il piano preveda la falcidia di un credito privilegiato (art. 67, comma 4, C.C.I.I.);
- quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta (art. 70, comma 9, C.C.I.I.).

Rispetto alla prima ipotesi, la presente proposta di piano è certamente ammissibile, in quanto prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Con riguardo alla seconda ipotesi, per scrupolo difensivo si evidenzia, sin d'ora, come la presente proposta sia certamente più conveniente per i creditori rispetto alla procedura alternativa della c.d. liquidazione controllata, per tutta una serie di ragioni:

-innanzitutto, questa procedura comporterebbe la necessità di nominare un professionista quale liquidatore, il cui compenso, in quanto prededucibile, ridurrebbe non poco le possibilità di soddisfo dei creditori chirografi, in quanto presumibilmente anche superiore a quello dell'OCC (dovendosi calcolare su un attivo ben maggiore, che ricomprenderebbe il valore dell'immobile dell'istante);

- dalla vendita del patrimonio dell'istante non si genererebbe un maggior ricavato per i creditori chirografi in quanto, per le ragioni già esposte, è verosimile che ne potrebbe trarre soddisfacimento il solo creditore ipotecario e, al più, gli altri creditori privilegiati;
- la procedura avrebbe una minore durata, e consentirebbe di apprendere le quote di reddito eccedenti l'importo necessario al sostentamento dell'istante per soli 3 anni, contro i 4 proposti;
- la procedura non consentirebbe neppure di apprendere quote di reddito maggiori in quanto, in ragione della vendita dell'immobile di proprietà, l'istante dovrebbe reperire un nuovo alloggio in affitto.

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori chirografi, in quanto, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori chirografi, e permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati ad eventuali iniziative individuali.

Inoltre, si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota di reddito, peraltro analoga a quella pignorabile del suo stipendio.

#### ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Da ultimo, si da atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Non risulta inoltre aver compiuto altri significativi atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, se non le richieste/rinegoziazioni dei finanziamenti fatti.

\*

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente,

#### **CHIEDE**

##### **All.mo Tribunale adito**

- di dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute contro cessione del quinto sullo stipendio del ricorrente, e la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sull'autovettura dell'istante, autorizzandone l'utilizzo.

Si allegano:

- elenco dei creditori;
- elenco dei beni;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- elenco delle entrate e delle spese del nucleo familiare;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato di residenza e dello stato di famiglia;
- dichiarazione di assenza atti in frode ai creditori.

Con salvezza di ogni diritto,

*SAEOLA*  
*SAEOLA S.p.A., li 10/10/2023*  
*Montello*

F.to lo scrivente dott. Arata Matteo

**Dott. Arata Matteo**  
Loc. La Vigna Croara, 74  
29010 - Gazzola (PC)  
P.IVA 01823670334 - REA PC-194057

F.to l'istante sig. Zanatta Daniele

*Zanatta Daniele*